



**CITTA' DI CAMPOROSSO**  
Provincia di Imperia

COPIA

N. 20

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza **Ordinaria** in seduta **Pubblica** di **Prima CONVOCAZIONE**

OGGETTO :  
**APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U, ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisette**, del mese di **luglio**, alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr./As.</b>
<b>GIBELLI Davide</b>	Sindaco	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>MORABITO Maurizio</b>	Consigliere	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>CELI Cristiana</b>	Consigliere	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>ARSI' Domenica</b>	Consigliere	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>CORDI' Francesco</b>	Consigliere	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>SEIMANDI Selenia</b>	Consigliere	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>CANNATARO Marco</b>	Consigliere	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>RAIMONDO Fulvia</b>	Consigliere	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>MOIO Silvia</b>	Consigliere	<b>Presente in videoconferenza</b>

<b>FRENO Vincenzo</b>	Consigliere	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>CANALE Sara</b>	Consigliere	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>BACIGALUPPI Marco</b>	Consigliere	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>GRIMALDI Davide</b>	Consigliere	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Totale</b>		<b>13      0</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. **PRATA Marcello** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIBELLI Davide** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

in continuazione di seduta,

Il Sindaco, Arch. Davide GIBELLI, pone in discussione il punto 9) dell'o.d.g. avente per oggetto: "Approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020", relazionando in merito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 11/03/2019 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU approvate con deliberazione consiliare n. 11 in data 2/03/2018:

1. **ALIQUOTA 3,5** per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/6,C/7 e C/2 detrazione euro 200,00;
2. **ALIQUOTA 10,6** per mille ordinaria;
3. **ALIQUOTA 10,6** per mille – di cui 7.6 per mille riservato esclusivamente allo Stato (per tutti gli immobili nel gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili "produttivi e strumentali agricoli" esenti IMU dal 01/01/2014;
4. **ALIQUOTA 9,5** per mille per i terreni agricoli aliquota ordinaria;
5. **ALIQUOTA 5,00** per mille per i terreni agricoli in categoria OR.IR.FI. e ROSETO esclusi i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
6. **ALIQUOTA 8,6** per mille per le aree fabbricabili; ;
7. **ALIQUOTA 7,00** per mille per i terreni agricoli in categoria OR.IR.FI. e ROSETO, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
8. **ALIQUOTA 8,00** per mille abitazioni locate con regolare contratto di affitto;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla

sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si

può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Tenuto conto del gettito Imu nell'annualità 2019, per il momento appare opportuno approvare per l'anno 2020 le seguenti aliquote:

- 1) **ALIQUOTA 1,00** per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 2) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota azzerata;
- 3) **ALIQUOTA 3,5** per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/6, C/7 e C/2 detrazione euro 200,00;
- 4) **ALIQUOTA 10,6** per mille ordinaria;
- 5) **ALIQUOTA 10,6** per mille – di cui 7.6 per mille riservato esclusivamente allo Stato (per tutti gli immobili nel gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili “produttivi e strumentali agricoli” esenti IMU dal 01/01/2014);
- 6) **ALIQUOTA 9,5** per mille per i terreni agricoli aliquota ordinaria;
- 7) **ALIQUOTA 5,00** per mille per i terreni agricoli in categoria OR.IR.FI. e ROSETO esclusi i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- 8) **ALIQUOTA 8,6** per mille per le aree fabbricabili; ;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data dalla Commissione Consiliare 27.03.2020, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

CON VOTI N. 12 FAVOREVOLI SU N. 12 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI, ESPRESSI A NORMA DI LEGGE;

#### D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>ALIQUOTA BASE</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Abitazione principale A1 - A/8 - A9	3,5 per mille	€ 200,00
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	
Fabbricati merci	Azzerata	
terreni agricoli	9,5 per mille	
terreni agricoli in categoria OR.IR.FI e ROSETO esclusi i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola	5 per mille	
fabbricati D	10,6 per mille di cui 7,6 per mille riservato allo Stato	
altri fabbricati	10,6 per mille	
aree edificabili	8,6 per mille	
abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta è determinata applicando all'aliquota ordinaria la riduzione del 75%		

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Letto approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to GIBELLI Davide

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to MORABITO Maurizio

**IL Segretario Comunale**  
F.to PRATA Marcello

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **03-09-2020** per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi, cioè fino al **17-09-2020**.

Camporosso, li **03-09-2020**

**IL Segretario Comunale**  
F.to PRATA Marcello

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Camporosso, li 03-09-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( PRATA Marcello)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune dal **03-09-2020** al **17-09-2020**, senza opposizioni o reclami, ed è divenuta esecutiva il **27-07-2020** in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Camporosso, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**